

DELIBERAZIONE 11 OTTOBRE 2022

487/2022/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RETE INTERNA DI UTENZA TAMPIERI ENERGIE S.R.L. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAENZA (RA) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RETI INTERNE DI UTENZA CON IL CODICE DISTRIBUTORE 764

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1222^a riunione del 11 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A), e il relativo Allegato A recante "Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 426/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la lettera del 19 febbraio 2010, prot. Autorità 9486 del 2 marzo 2010, trasmessa dalla Società Tampieri Energie S.r.l. (di seguito: Tampieri) all'Autorità, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Faenza (RA) (di seguito: lettera del 19 febbraio 2010);
- la lettera del 9 febbraio 2016, prot. Autorità 4087 del 11 febbraio 2019, trasmessa da Tampieri all'Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi del TISDC (di seguito: lettera del 9 febbraio 2016);
- la lettera del 30 settembre 2016, prot. Autorità 28462 del 7 ottobre 2016, trasmessa da Tampieri all'Autorità, recante le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 30 settembre 2016);

- la lettera del 23 luglio 2019, prot. Autorità 20156 del 30 luglio 2019, trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) a Tampieri e, per conoscenza, all’Autorità, recante la comunicazione di avvio dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza (di seguito: lettera del 23 luglio 2019);
- la lettera del 2 dicembre 2019, prot. Autorità 32089 del 2 dicembre 2019, trasmessa dal GSE a Tampieri e, per conoscenza, all’Autorità, recante la richiesta di informazioni relativa alla Rete Interna di Utenza identificata con il codice distributore 764 (di seguito: lettera del 2 dicembre 2019);
- le comunicazioni del 20 dicembre 2019, del 13 luglio 2022 e del 19 settembre 2022, trasmesse da Tampieri al GSE, recanti le integrazioni informative e documentali ai sensi della deliberazione 568/2017/A (di seguito: comunicazioni ai sensi della deliberazione 568/2017/A);
- la lettera del 5 ottobre 2022, prot. Autorità 47844 del 6 ottobre 2022, trasmessa dal GSE all’Autorità, recante l’esito dell’attività istruttoria finalizzata alla definizione dell’ambito territoriale della Rete Interna di Utenza gestita da Tampieri (di seguito: lettera del 5 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 33 della legge 99/09 definisce le condizioni per l’identificazione delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1, una rete elettrica è qualificabile come RIU se il proprio assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è una rete esistente alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009), ovvero una rete di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - connette unità di consumo industriali ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti nel territorio di non più di tre Comuni adiacenti ovvero di non più di tre Province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o delle unità di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;

- il medesimo articolo 33 della legge 99/09 ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (trasporto, dispacciamento, misura, etc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
- l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dalle disposizioni normative precedentemente descritte individuando le reti private – attualmente definite "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili" – rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare, l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco delle reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Faenza (RA) e gestita da Tampieri;
 - completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti con obbligo di connessione di terzi e SDC);
 - ii. rientrino tra le reti con obbligo di connessione di terzi le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
 - iii. rientrino tra i SDC le reti elettriche con obbligo di connessione dei soli terzi connettabili che distribuiscano energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi previsti dal comma 6.1 del TISDC, non riforniscano clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in oggetto siano integrati oppure dal fatto che distribuiscano energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

- iv. l'insieme dei SDC sia suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri SDC;
- v. essendo i SDC vere e proprie reti di distribuzione, i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
- vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC, nonché delle particelle catastali in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- vii. i gestori di SDC che avessero voluto ottenere l'inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel novero delle RIU fossero tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale delle medesime reti elettriche (articolo 5 del TISDC) e per identificare le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC si sarebbe potuto ricomprendere nel Registro delle RIU;
- viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU avrebbero dovuto trasmettere, ai sensi del comma 9.5 del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici delle reti elettriche da essi gestite;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già trasmessa all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti elettriche da essi gestite nel Registro delle RIU, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale delle RIU, così da disporre di informazioni omogenee e congrue per potere effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da trasmettere;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, ascrivendo nel medesimo Registro la rete elettrica sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita da Tampieri e identificata con il codice distributore 764;
- rinviato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC;
- aggiornato, da ultimo con la deliberazione 426/2018/R/eel, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione

- 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza nel medesimo Registro della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita da Tampieri e identificata con il codice distributore 764;
- l’Autorità, con la deliberazione 276/2017/R/eel, ha previsto, tra l’altro, di avvalersi del GSE per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione dell’ambito territoriale delle RIU;
 - l’Autorità, con la deliberazione 568/2017/A, ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utente (RIU)”.

CONSIDERATO CHE:

- Tampieri, con la lettera del 19 febbraio 2010, in qualità di gestore della rete elettrica sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la medesima rete elettrica soddisfa i requisiti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e, pertanto, ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle RIU;
- Tampieri, con la lettera del 9 febbraio 2016, ha trasmesso “*un perfezionamento dei dati caratteristici della propria rete aggiornando quanto comunicato in sede di iscrizione dell’elenco della RIU*”;
- Tampieri, con la lettera del 30 settembre 2016, ha trasmesso l’aggiornamento di alcuni elementi caratteristici della RIU trasmessi con la lettera del 9 febbraio 2016 e ha evidenziato informazioni relative al perimetro della RIU, precisando, in particolare, che “*la RIU è identificabile con due aree elettricamente congiunte con un collegamento privato: la zona uffici ubicata [...] in comune di Faenza (RA) e, di fronte ad essa, sul lato opposto della strada [...]; fra le due parti si frappongono la strada principale [...], il canale [...] e una pista ciclabile*”;
- il GSE, con la lettera del 23 luglio 2019, ha comunicato a Tampieri l’avvio dell’attività istruttoria volta a definire l’ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 764, precisando che la medesima istruttoria sarebbe stata condotta sulla base delle informazioni e della documentazione già in possesso dell’Autorità e delle eventuali informazioni e dell’eventuale documentazione acquisite direttamente dal medesimo GSE;
- il GSE, con la lettera del 2 dicembre 2019, ha trasmesso a Tampieri una richiesta di informazioni finalizzata a chiarire alcuni aspetti della RIU identificata con il codice distributore 764;
- Tampieri, con le comunicazioni ai sensi della deliberazione 568/2017/A, ha, tra l’altro:
 - fornito la documentazione integrativa richiesta dal GSE, trasmettendo l’elenco delle particelle catastali presenti all’interno dell’ambito territoriale della RIU alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi e le relative planimetrie;
 - dichiarato che l’ambito territoriale della RIU è stato individuato sia sulla base del criterio previsto dal comma 5.2 del TISDC (la presenza, alla data del 15

- agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito cui è asservita la RIU) sia sulla base del criterio previsto dal comma 5.3 del TISDC (in assenza delle opportune delimitazioni previste dal comma 5.2 del TISDC, l'insieme delle particelle catastali in cui insisteva la rete elettrica del SDC, nonché l'insieme delle particelle catastali in cui insistevano le diverse utenze già connesse alla rete elettrica del SDC, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui);
- dichiarato che l'ambito territoriale della RIU risulta costituito da due aree elettricamente congiunte con un collegamento privato: la zona uffici e, di fronte ad essa e sul lato opposto della strada, lo stabilimento produttivo. Tra le due aree elettricamente congiunte si interpongono la strada principale, un canale e una pista ciclabile;
 - dichiarato che per definire l'ambito territoriale, nelle parti in cui il perimetro sia oltre le recinzioni/muretti o comunque fino ai fossati, è stato utilizzato il criterio previsto dal comma 5.3 del TISDC;
 - il GSE, con la lettera del 5 ottobre 2022, ha comunicato agli Uffici dell'Autorità l'esito degli approfondimenti condotti, dai quali emerge che l'ambito territoriale della RIU identificata con il codice distributore 764:
 - possa essere individuato, sia alla data del 15 agosto 2009 che ad oggi, sia sulla base del criterio previsto dal comma 5.2 del TISDC (la presenza, alla data del 15 agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito cui è asservita la RIU) sia sulla base del criterio previsto dal comma 5.3 del TISDC (in assenza delle opportune delimitazioni previste dal comma 5.2 del TISDC, l'insieme delle particelle catastali in cui insisteva la rete elettrica del SDC, nonché l'insieme delle particelle catastali in cui insistevano le diverse utenze già connesse alla rete elettrica del SDC, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui);
 - non sia stato oggetto di modifiche nel tempo;
 - risulti costituito dalle particelle catastali riportate negli elenchi trasmessi dal medesimo GSE;
 - sia graficamente rappresentato dal perimetro evidenziato negli elaborati planimetrici trasmessi dal medesimo GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Tampieri Energie S.r.l. sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita dalla Società Tampieri e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 764, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima Società Tampieri, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 19 febbraio 2010, come integrata con la lettera del 9 febbraio 2016, con la lettera del 30 settembre 2016 e con le comunicazioni ai sensi della deliberazione 568/2017/A. Al riguardo, si evidenzia che le planimetrie e le mappe catastali di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento, pur relative al medesimo ambito territoriale rimasto invariato fin dall'anno 2009, si differenziano esclusivamente per i numeri identificativi di una o più particelle catastali o suburbani modificati per effetto di aggiornamenti catastali;

- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Tampieri e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Faenza (RA)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU Tampieri Energie S.r.l. sita nel territorio del Comune di Faenza (RA), gestita dalla Società Tampieri e identificata nel Registro delle RIU con il codice distributore 764, l'insieme delle particelle catastali indicate negli Allegati A1 e A2 al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata nelle planimetrie di cui agli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Società Tampieri Energie S.r.l. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Faenza (RA);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini